



ORDINANZA DIRIGENZIALE
n. 2 del 26/01/2026

**OGGETTO: ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO PER LAVORI DI SCAVO IN VIA
SANTA MARIA IN DUNO**

Emessa da: TECNICO URBANISTICO E MANUTENTIVO

A firma di: GRAZIANI MASSIMO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Soggetti destinatari: CITTADINI DEL COMUNE DI BENTIVOGLIO - - 40010
BENTIVOGLIO (BO)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE

Visto il Nulla Osta n° 21/2025 rilasciato al prot. 8926/2025 del 12/05/2025 a OPR SUN 19 con sede in Via Ceresio 7, 20154 Milano per l'esecuzione dei lavori di scavo per posa cavidotto elettrico MT da 15Kw sulla Via Santa Maria in Duno e su parte del mappale 623 f.44 di proprietà del Comune di Bentivoglio.

Vista la richiesta in data 21/01/2025 da parte dell'impresa Levratti srl con sede in via 2 Giugno n. 83 – Mirandola (MO) in qualità di esecutore dei lavori in oggetto per conto della succitata ditta OPR SUN 19 , per emissione di ordinanza per istituzione di un senso unico alternato temporaneo nel tratto interessato dai lavori di allaccio di impianto FTV in via Santa Maria in Duno.

Dato atto che i lavori, la cui durata indicativa è stimata in 7 giorni lavorativi, verranno eseguiti nel periodo compreso tra il 26/01/2026 e il 31/03/2026.

Ritenuto di accogliere l'istanza in considerazione delle difficoltà di operare per il suddetto intervento in presenza del normale traffico veicolare su entrambe le corsie del tratto sopra citato.

Dato atto:

- Che detti lavori si svolgono in corrispondenza della carreggiata stradale con conseguente rischio sia per chi li esegue che per il pubblico in transito;
- Che conseguentemente occorre, per i tratti di strade comunali interni ed esterni ai centri abitati nell'ambito delle competenze attribuite all'Ente proprietario della strada dagli artt. 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada D.L.vo 30.04.1992 n. 285, disporre adeguate limitazioni nella circolazione in corrispondenza dei cantieri di lavoro onde garantire la sicurezza del pubblico transito e dei cantieri stessi;
- Che dette limitazioni hanno carattere temporaneo in relazione alla durata di ciascun cantiere;
- Che le stesse limitazioni vanno poste tenendo conto della diversa natura dei cantieri e in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;

VISTI:

- gli artt. 2 , 5, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada D.L.vo 30.04.1992 n. 285;
- il DPR 16/12/1992 n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della Strada;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;



- il Decreto Sindacale n. 12/2025 del 15/12/2025 con il quale è stata conferita la nomina di titolare di incarico di elevata qualificazione "Settore tecnico urbanistico e manutentivo e Servizio lavori pubblici, attività manutentive e ambiente", dal 1 gennaio sino al 31 dicembre 2026;

Ritenuto di agire per ragioni di sicurezza, a tutela della pubblica e privata incolumità, provvedendo all'istituzione di un senso unico alternato temporaneo h. 24 a partire dal giorno 26/01/2026 per una durata stimata di 7 giorni e comunque sino al termine dei lavori.

ORDINA

Dal giorno 26/01/2026 per una durata di 7 giorni , sino al termine dei lavori e comunque non oltre il 31/03/2026, l'istituzione di un senso unico alternato nel tratto della via Santa Maria in Duno compreso tra i civici n.14 e 33:

1. Il divieto di sorpasso, l'istituzione di un senso unico alternato e l'obbligo di dare la precedenza nel tratto della strada comunale di via **Santa Maria in Duno nel tratto compreso tra i civici n.14 e 33**, al fine di consentire l'espletamento dei lavori in oggetto:

Nelle strettoie di cui all'art. 42 - 2° comma lett. C (lunghe o i cui imbocchi non sono visibili uno dall'altro) la circolazione a senso unico alternato sarà regolata da un impianto semaforico a tre luci, ovvero, qualora le condizioni del traffico lo richiedano o quando il senso unico alternato sia attivato per breve tempo, da un servizio di segnalamento manuale mediante movieri.


2. Nei tratti di viabilità interessati dai cantieri di cui al presente provvedimento, si dispone altresì il divieto di sosta e fermata per le medesime motivazioni di pubblica sicurezza;
3. Tutte le sopraindicate prescrizioni hanno carattere temporaneo in relazione alla durata del cantiere e sono operanti per la durata del cantiere.

DEMANDA

Alla Ditta Levratti srl con sede in via 2 Giugno n. 83 – Mirandola (MO) in qualità di esecutore dei lavori, di provvedere alla corretta installazione della segnaletica stradale e alla gestione, tramite impianto semaforico a tre luci, del traffico veicolare in corrispondenza del senso unico alternato, in conformità al vigente codice della strada.

AVVERTE

1. Che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni di carattere generale della presente ordinanza verranno applicate le sanzioni previste dal D.lgs. 285/92 e ss. mm. e che, in caso di mancata osservanza delle prescrizioni puntuali da parte del concessionario contenute nel presente atto ovvero impartite dall'Ufficio in base al



presente atto, il presente provvedimento potrà essere eseguito d'ufficio con spese a carico dello stesso concessionario ovvero, potrà essere revocato.

2. La presente ordinanza sarà resa esecutiva mediante la posa di idonea segnaletica stradale verticale prevista dal vigente Regolamento del Nuovo Codice della Strada e dal Disciplinare Tecnico della Segnaletica Stradale temporanea, D.M. del 10.07.2002 a cura della ditta esecutrice dei lavori, che dovrà provvedere, per tutta la durata dei lavori, a mantenerla nella massima efficienza, adoperandosi con ogni mezzo per consentire una corretta e sicura viabilità.

3. L'impresa esecutrice rimarrà unica responsabile, sia civilmente che penalmente, dei danni che eventualmente venissero arrecati alla proprietà stradale od a terzi a causa delle attività subordinate all'emissione della presente ordinanza.

4. Gli Ufficiali, i Funzionari, e gli agenti cui spettano l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, ai sensi del vigente Codice della Strada, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

5. I trasgressori della presente ordinanza saranno perseguiti a norma di legge.

AVVERTE ALTRESÌ

Che in attuazione dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna (articolo 21, legge 6 dicembre 1971, n. 1034) previa notifica a questa amministrazione entro 60 giorni dalla data di ricevimento della presente, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199), rispettivamente entro 120 giorni dallo stesso termine.

RENDE NOTO

Che a norma dell'art. 8 della L. 241/1990, il responsabile del procedimento è il Responsabile del 3° Settore Lavori Pubblici Manutenzioni e Ambiente, Geom. Massimo Graziani.

Il Responsabile del Servizio
Lavori Pubblici
Geom. Massimo Graziani
(Firmato digitalmente)